

# TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

D.LGS 151/2001



## ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE **SANDRO PERTINI**

codice meccanografico Istituto: **NAIS07900T**



MIUR

**ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI: COMMERCIALE & SOCIO SANITARIO**  
**ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO: TURISMO & AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING**  
**LICEI: SCIENZE UMANE Opzione ECONOMICO SOCIALE & SCIENTIFICO Opzione SCIENZE APPLICATE**  
Via Lombardia, N. 39 80021 AFRAGOLA (NA) Telefono 0818601900 - 0818526117 fax 0818521366  
e-mail nais07900t@istruzione.it sito web: www.istitutopertini.net posta certificata: nais07900t@pec.istruzione.it  
c/c postale 19181809 codice fiscale 93005450635

Prot. 0002960 del 02/10/2020

Data: 22/09/2020

Data certa: art 28 comma 2 del d.lgs. 81/08 come modificato dal d.lgs. 106/09

**Datore di Lavoro**

Prof. Giovanni De Pasquale

**Responsabile del Servizio di  
Prevenzione e Protezione**

Prof. Pietro Casalino

**Medico Competente**

**Dott. GIUSEPPE CASONE**  
Specialista in Medicina del Lavoro  
Via D. Ferone, 11 - 80030 TUFINO (NA)  
Dott. Tel.: 081 8601900

**Rappresentanti dei Lavoratori per  
la Sicurezza**

Prof.ssa Teresa Del Prete

Revisione: n° 07

Data Revisione: 22/09/2020

Allegato al DVR del 22/09/2020.





### DATI SCUOLA

#### Dati anagrafici

Ragione Sociale **I.S.I.S. SANDRO PERTINI**  
Attività economica **ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO DI  
FORMAZIONE GENERALE**

#### Titolare/Rappresentante Legale

Nominativo **PROF. GIOVANNI DE PASQUALE**

#### Sede Operativa

Comune **AFRAGOLA**  
Provincia **NAPOLI**  
CAP **80021**  
Indirizzo **VIA LOMBARDIA N°39**

### ORGANIGRAMMA AZIENDALE

---

Datore di Lavoro/Dirigente scolastico	<b>PROF. GIOVANNI DE PASQUALE</b>
RSPP	<b>PROF. PIETRO CASALINO</b>
Medico Competente	<b>DOTT. GIUSEPPE CASCONI</b>
RLS	<b>PROF. TERESA DEL PRETE</b>
DSGA	<b>SIG. VINCENZO CARRELLA</b>
ASPP	<b>PROF. ADRIANO SICA</b> <b>ASS. TEC. GIUSEPPE CATAPANO</b>
Preposto	<b>PROF.SSA ANNA MARIA DI SARNO</b> <b>PROF. PAOLINO PARISI</b>

---



## PREMESSA

La finalità di questo documento è quella di diffondere agli attori della prevenzione a livello aziendale uno strumento il più possibile efficace e pratico per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti o in periodo d'allattamento, così come previsto dagli articoli 11 e 12 del D.Lgs. 151/01. Premessa fondamentale è quanto troviamo riportato su questo tema nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000: "La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana", tuttavia "condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza"; lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa tutela fino al VII mese dopo il parto. La gravidanza è un aspetto di vita quotidiana della maggior parte delle donne, non deve essere considerata una malattia, quindi risulta naturale che la salute delle lavoratrici sia oltremodo tutelata nel luogo di lavoro durante la gestazione, nel post-parto e nel periodo di allattamento. La gravidanza produce, fin dall'inizio, numerose modificazioni a carico dell'organismo materno che influenzano le funzioni di molti organi ed apparati. Tali cambiamenti possono condizionare la vita lavorativa della donna sia nel senso di una maggiore suscettibilità allo stress e alla fatica fisica, sia per i possibili danni da agenti nocivi sul prodotto del concepimento. A tale proposito, per meglio tutelare la salute delle donne in gravidanza sono prese in esame tutti gli aspetti dell'attività lavorativa per identificare pericoli e probabili cause di lesioni o danni e stabilire in quale modo tali cause possono essere rimosse, in maniera tale da eliminare o ridurre i rischi. A seguito della valutazione dei rischi, obbligatoria per il datore di lavoro ai sensi degli artt. 17 (comma 2, lettera b), 28 e 29 del D.Lgs 81/08, quest'ultimo adotterà le necessarie misure di prevenzione e protezione affinché sia evitata l'esposizione delle lavoratrici madri ai rischi eventualmente presenti.



## UTILIZZAZIONE E CONSULTAZIONE

Il documento sarà utilizzato come guida da tutti i soggetti facenti parte del sistema organizzativo della sicurezza per applicare al meglio tutte le misure da adottare durante le varie lavorazioni in relazioni ai fattori di rischio presenti. Tutti saranno tenuti alla piena osservanza ed applicazione delle misure di sicurezza riportate nel presente documento. Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono:

- tassativamente obbligatorie
- da impiegare correttamente e continuamente
- da osservare personalmente

Il documento dovrà essere custodito presso l'Istituto scolastico.

## REVISIONE

Il presente allegato al DVR dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio, quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, nuove attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell'organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.

L'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/08 ribadisce, inoltre, che la valutazione dei rischi debba essere aggiornata anche in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

## NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 26 aprile 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53.

Legge di Bilancio per l'anno 2019 - Congedo di maternità è parzialmente flessibile infatti la lavoratrice può anche scegliere di lavorare fino al nono mese di gravidanza e usufruire del



congedo di maternità nei 5 mesi dopo il parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La lavoratrice intenzionata a lavorare fino al nono mese di gravidanza deve produrre una domanda da presentare al datore di lavoro e all'Inps.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme per la tutela della maternità riportate nel presente documento si applicano alle lavoratrici come definite dall'art.2 comma 1 lettera e del D.Lgs. 151/01: "Per lavoratrici, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono le dipendenti, comprese quelle con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché le socie lavoratrici di cooperative".

### DEFINIZIONI

ASTENSIONE PER GRAVIDANZA A RISCHIO	IN CASO DI GRAVIDANZA CON COMPLICANZA LA LAVORATRICE CONSEGNA ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO LA DOMANDA DI ASTENSIONE PER GRAVIDANZA A RISCHIO RILASCIATO DAL GINECOLOGO DI FIDUCIA PER IL TEMPO STABILITO DAL GINECOLOGO
ASTENSIONE PER LAVORI A RISCHIO	IMPOSSIBILITA' DI ADIBIRE LA LAVORATRICE IN ATTIVITA' NON A RISCHIO
ASTENSIONE OBBLIGATORIA	DUE MESI PRIMA DEL PARTO E TRE DOPO
USCITA POSTICIPATA	UN MESE PRIMA DEL PARTO E QUATTRO DOPO
ASTENSIONE ANTICIPATA	TRE MESI PRIMA DEL PARTO E TRE DOPO



## DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

CICLO LAVORATIVO: Istituto Statale d'Istruzione Superiore

Le attività didattiche svolte si distinguono in lezioni teoriche, che vengono trattate in prevalenza nelle aule, ed in lezioni pratiche, che invece vengono svolte sia nei laboratori che nelle aule.

## IDENTIFICAZIONE E MANSIONI DEI LAVORATORI

Le mansioni coperte dal personale impiegato riguardano gli aspetti amministrativi, di gestione e pulizia dei locali.

Le donne che effettuano attività presso l'istituto hanno le seguenti mansioni:

- Docenti
- Assistenti amministrativi
- Addetti di Laboratorio
- Addetto al laboratorio Odontotecnico
- Collaboratori Scolastici

La scuola è aperta dal Lunedì al Venerdì.

I docenti effettuano 18 ore settimanali.

Gli assistenti amministrativi, gli addetti di laboratorio ed i collaboratori scolastici effettuano 36 ore settimanali.



## PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO

Negli paragrafi seguenti sono riportati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre e del bambino per le lavoratrici dell'azienda in oggetto che, come già accennato, svolgono varie tipologie mansionarie; per ognuno di essi vengono riportati i principali effetti su gravidanza e lattazione segnalati dalla letteratura scientifica e i riferimenti legislativi in base ai quali l'esposizione allo specifico fattore di rischio è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto.

Si sottolinea che al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio l'Organo di Vigilanza ha la facoltà di disporre l'allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01).

L'Organo di Vigilanza può ritenere inoltre che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli anche quando vi siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con particolari strati di popolazione, specie in periodi di epidemia.

Si ricorda infine che alcuni lavori che si ritengono pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza sono vietati negli ultimi tre mesi di gestazione (art. 17 comma 1 D.Lgs. 151/01).

### ASPETTI ERGONOMICI

#### **FATTORE DI RISCHIO:** ATTIVITÀ IN POSTURA ERETTA PROLUNGATA

**PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE:** Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.

**LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI:** D.Lgs 151/01 art.7 all. A lett. G (lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario di lavoro).

#### **DIVIETO IN GRAVIDANZA**



## **FATTORE DI RISCHIO:** POSTURE INCONGRUE

**PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE:** Il principale problema per le lavoratrici gestanti è legato all'assunzione di variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro. Studi specialistici hanno infatti dimostrato che il lavoro al VDT non comporta rischi o problemi particolari sia per la lavoratrice. Sia per il nascituro.

Pertanto, a seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare:

1. Alle lavoratrici gestanti saranno concesse maggiori pause di riposo (15 minuti ogni 60 minuti di lavoro al VDT) al fine di consentire cambiamenti posturali atti a prevenire la possibile insorgenza di disturbi dorso-lombari.
2. Verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non comportino una posizione particolarmente affaticante per la lavoratrice.
3. Se richiesto dal medico competente, si predisporrà una modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro.

E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un rischio accresciuto d'infortunio.

**LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI:** D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett G (lavori che obbligano ad una postazione particolarmente affaticante).

## **DIVIETO IN GRAVIDANZA**

## **FATTORE DI RISCHIO:**MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

**PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE:** La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il progredire della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali ingenerati dalla gravidanza. La movimentazione manuale di carichi pesanti è rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Il rischio dipende





dallo sforzo, dal peso del carico, dal modo in cui viene sollevato e dalla frequenza con cui avviene il sollevamento durante l'orario di lavoro.

Con il progredire della gravidanza una lavoratrice incinta è esposta a un rischio maggiore di lesioni, ciò è causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e da problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata.

Vi possono, inoltre, essere rischi per le puerpere legato a una limitazione temporanea delle capacità di sollevamento e movimentazione conseguente ad un taglio cesario.

Infine, le madri che allattano possono trovarsi a disagio a causa del maggiore volume dei seni e della maggiore sensibilità.

Pertanto, **durante la gravidanza** deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi. Per "carico" si intende un peso superiore ai 3 Kg.

**Durante il periodo del post-parto** deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi qualora l'indice di rischio (metodo NIOSH modificato) sia superiore a 1. Poichè le linee guida NIOSH si riferiscono a lavoratori "adattati" alla movimentazione manuale, per indici di rischio compresi tra 0,75 e 1 si ritiene opportuno consigliare che la lavoratrice nei primi 30 giorni di ripresa del lavoro abbia la possibilità di riadattarsi alla m.m.c.

**LEGISLAZIONE ITALIANA DI RIFERIMENTO E RELATIVI PROVVEDIMENTI:** D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F (lavori di manovalanza pesante) D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1, b (rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti evidenziato dalla valutazione dei rischi)

## **DIVIETO IN GRAVIDANZA**

### AGENTI CHIMICI

## **FATTORE DI RISCHIO: UTILIZZO DEI PRODOTTI CHIMICI**

**PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE:** L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Una esposizione occupazionale prevede spesso la presenza di una combinazione di più sostanze, e in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze ed i possibili effetti sinergici che le associazioni chimiche possono produrre. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono



passare nel latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione.

D.Lgs 151/01 allegato A lett.A (lavori vietati ai minori ai sensi dei DD.lgss. 345/99 e 262/00).

D.Lgs 151/01 allegato A lett.C (malattie professionali).

D.Lgs 151/01 allegato C lett,A punto 3 lett. a,b,c,d,e,f, e lett B (esposizione ad agenti chimici pericolosi evidenziata dalla valutazione dei rischi).

### **DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO**

## **RISCHIO BIOLOGICO SARS-COV-2**

**FATTORE DI RISCHIO:** SARS-COV-2 - GRUPPO 3 DEGLI AGENTI DEL GRUPPO BIOLOGICO

**PRINCIPALI EFFETTI SU GESTAZIONE E LATTAZIONE:** Le malattie infettive contratte in gravidanza possono avere notevoli ripercussioni sull'andamento della stessa. Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2,3,4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante e dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l'HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma.

- D.Lgs 151/01 allegato A lett B (rischi per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche).
- D.Lgs 151/01 allegato B lett. A punto 1 lett b (per virus rosolia e toxoplasma in assenza di comprovata immunizzazione)
- D.Lgs 151/01 allegato C lett.A,2 (rischio di esposizione ad agenti biologici evidenziato dalla valutazione dei rischi)

### **DIVIETO IN GRAVIDANZA E FINO A SETTE MESI DOPO IL PARTO**



## FUMO PASSIVO

Il fumo passivo è stato recentemente classificato come agente cancerogeno per l'uomo dall' Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) di Lione, sulla base di studi epidemiologici che dimostrano un aumentato rischio di tumori al polmone in non fumatori esposti a fumo passivo. Per quanto riguarda i possibili effetti dell'esposizione a fumo passivo su donne gravide, la IARC segnala che gli studi attualmente disponibili non dimostrano un aumentata incidenza di tumori in bambini nati da madri fumatrici.

L'abitudine tabagica della madre è invece associata a effetti negativi sulla crescita fetale e in particolare a un basso peso alla nascita (i bambini nati a termine da madri fumatrici pesano mediamente 200 grammi meno di quelli nati da non fumatrici). Un effetto analogo, ma di minore entità, è stato attribuito all'esposizione materna al fumo passivo.

Per quanto riguarda l'allattamento, i dati scientifici dimostrano che i bambini allattati al seno da madri fumatrici subiscono una esposizione a cotinina (metabolita della nicotina). Alcuni Autori sostengono che anche l'esposizione a fumo passivo della madre provocherebbe il passaggio al bambino, tramite il latte materno, di sostanze presenti nel fumo.

Sulla base dei dati e delle considerazioni sopra esposte si raccomanda di evitare alle lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento l'esposizione a fumo passivo, adottando i necessari provvedimenti organizzativi (divieto di fumo, separazione dei locali per fumatori e non fumatori).

Si segnala inoltre che “nei luoghi di lavoro è necessario far sì che i lavoratori dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di aerazione” e che “qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente”. Nell'istituto è fatto assoluto divieto di fumare.



## PENDOLARISMO

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE. Infatti, alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione: "Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

Si ritiene pertanto opportuno, nell'analisi del rischio per stabilire il periodo di astensione obbligatoria effettuare una valutazione caso per caso considerando i seguenti elementi:

- a) distanza (indicativamente oltre 100 Km complessivi tra andata e ritorno)
- b) tempo di percorrenza (indicativamente oltre 2 ore complessive tra andata e ritorno)
- c) numero e tipo di mezzi di trasporto utilizzati (impiego di 2 o più mezzi)
- d) caratteristiche del percorso (strade di montagna, condizioni meteorologiche sfavorevoli, ecc.)

In linea di massima, si applica il seguente criterio:

- un mese anticipato se presente solo il requisito della distanza o il tempo di percorrenza;
- tutto il periodo del pre-parto se presenti almeno due degli elementi su indicati.



## LAVORI VIETATI IN GRAVIDANZA

Il D.Lgs 151/01 stabilisce le norme principali in materia di tutela delle lavoratrici madri per l'intero periodo di gravidanza e quello successivo al parto fino al VII mese di età del figlio.

In tale periodo è vietato adibire la lavoratrice a lavori faticosi, pericolosi o insalubri (allegato A del decreto), a lavori che espongono ad agenti di rischio fisici (barotraumi), biologici pericolosi per il nascituro (toxoplasma e virus della rosolia), chimici (piombo) (allegato B del decreto).

Altre situazioni di rischio (allegato C del decreto) sono consentite previa adozione di misure di prevenzione atte a tutelare la funzione riproduttiva ed il prodotto del concepimento.

La movimentazione manuale dei carichi è generalmente vietata, ove per carico si intende un peso superiore a 3 Kg, movimentato in via non occasionale. Non è ammessa esposizione a radiazioni ionizzanti.

Il lavoro notturno è vietato per tutta la durata della gravidanza e per il primo anno di età del bambino; fino a tre anni (12 anni in casi di unico genitore affidatario) non possono essere obbligati a prestare lavoro notturno la madre o, in alternativa, il padre convivente.

In tutte le attività lavorative che comportano i rischi citati la lavoratrice deve essere spostata in altra mansione priva dei suddetti rischi, conservando qualifica e retribuzione.

Se lo spostamento non è possibile la lavoratrice deve essere interdetta dal lavoro per l'intero periodo.

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

I principali obblighi del datore di lavoro sono: la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, l'informazione delle lavoratrici e dei loro RLS, sui risultati della valutazione e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, l'adozione delle misure necessarie con modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro, la comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro della possibilità o meno dello spostamento a mansione non a rischio, il permesso retribuito per l'effettuazione di esami prenatali.

Il congedo obbligatorio di maternità decorre dai due mesi antecedenti la data presunta del parto fino ai tre mesi successivi. Il congedo obbligatorio è anticipato a tre mesi in tutte quelle circostanze in cui il lavoro può essere considerato pregiudizievole per l'avanzato stato di gravidanza: la valutazione spetta alla Direzione Provinciale del Lavoro.



Il congedo di maternità è flessibile, infatti, la lavoratrice può anche scegliere di lavorare fino al nono mese di gravidanza e usufruire del congedo di maternità nei 5 mesi dopo il parto (legge di bilancio 2019), a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. La lavoratrice intenzionata a lavorare fino al nono mese di gravidanza deve produrre una domanda da presentare al datore di lavoro e all'Inps.

Gli obblighi a carico del datore di lavoro, derivanti dalle norme di tutela fisica, diventano operativi solo dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza da parte della lavoratrice. Tale certificato deve essere presentato il più presto possibile, senza che, tuttavia, eventuali ritardi comportino per la lavoratrice la perdita dei relativi diritti.

### VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA DELLE LAVORATRICI GESTANTI O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

Tenuto conto che la valutazione dei rischi comprende tre fasi:

- Identificazione delle categorie delle lavoratrici (gestanti, puerpere, in periodo di allattamento) e delle mansioni a cui sono adibite.
- Identificazione dei fattori di rischio (agenti fisici, chimici e biologici; attività svolte; movimenti e posture; fatica psicofisica, ecc.). Una volta identificati i rischi si stabilirà se essi rientrano tra quelli considerati pregiudizievole per la salute della donna e del bambino. Se tali rischi sono compresi nell'Allegato A e B del D.Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell'allegato C del D.Lgs. 151/01 sono oggetto di valutazione.
- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare (diversa organizzazione del lavoro, modifiche dell'orario di lavoro, cambiamento temporaneo della mansione) se dalla valutazione emergono situazioni di rischio. In caso di spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio il datore di lavoro ne dà comunicazione scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL).

Qualora i provvedimenti non siano sufficienti per garantire la sicurezza e la salute della lavoratrice gestante o in allattamento tale lavoratrice dovrà essere allontanata e il datore di lavoro ne deve dare contestuale comunicazione scritta alla DPL al fine di ottenere il provvedimento autorizzativo di astensione per rischio lavorativo.



Scheda di valutazione

MANSIONE	RISCHI	RIF. D.LGS 151/01	COMPATIBILITA'				MISURE
			Gravidanza		Allattamento		
			SI	NO	SI	NO	
DOCENTI	Postura assisa fissa	Alleg. 17 comma 1	X		X		prevedere pause ed esercizi fisici
	Biologico Sars-Cov-2	Allegato A lett B. Allegato B lett. A punto 1 lett b Allegato C lett. A,2		X		X	Interdizione in gravidanza e in allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

MANSIONE	RISCHI	RIF. D.LGS 151/01	COMPATIBILITA'				MISURE
			Gravidanza		Allattamento		
			SI	NO	SI	NO	
DIRIGENTE SCOLASTICO	Postura assisa fissa	Alleg. 17 comma 1	X		X		prevedere pause ed esercizi fisici
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	Biologico Sars-Cov-2	Allegato A lett B. Allegato B lett. A punto 1 lett b Allegato C lett. A,2		X		X	Interdizione in gravidanza e in allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

MANSIONE	RISCHI	RIF. D.LGS 151/01	COMPATIBILITA'				MISURE
			Gravidanza		Allattamento		
			SI	NO	SI	NO	
COLLABORATORI SCOLASTICI	Impiego di prodotti chimici	Alleg. C lett. A punto 3 a) e b) Alleg A lett C		X	X		spostamento alla mansione allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza
	Uso di scale	Alleg. A let E		X	X		spostamento alla mansione
ADDETTI DI LABORATORIO	Lavori pesanti con movimentazione di carichi	Alleg A lett F Alleg C let A punto 1 b)		X	X		esclusione dalla MMC superiore a 3 Kg allontanamento e avvio procedura per astensione anticipata per tutta la gravidanza
ADDETTI AL LABORATORIO ODONTOTECNICO	Contatto con materiale potenzialmente infetto (rischio biologico)	All. C lett. A punto 2		X		X	Sia gestazione che Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi
	Biologico Sars-Cov-2	Allegato A lett B. Allegato B lett. A punto 1 lett b Allegato C lett. A,2		X		X	Interdizione in gravidanza e in allattamento fino a sette mesi dopo il parto.



## CONCLUSIONI

Dall'analisi effettuata è emerso che le dipendenti dell'Istituto Statale dell'Istruzione Superiore "Sandro Pertini" sono sottoposte ai seguenti rischi rientranti tra i lavori vietati:

### IN GRAVIDANZA:

#### DOCENTE E ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

- Biologico (Sars-Cov-2)

#### COLLABORATORI SCOLASTICI - ADDETTI AL LABORATORIO - ADDETTI AL LABORATORIO ODONTOTECNICO

- MMC;
- Uso di scale;
- Rischio Biologico (contatto con materiale potenzialmente infetto e Sars-Cov-2)
- Impiego di prodotti chimici.

### IN ALLATTAMENTO:

#### DOCENTE E ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

- Biologico (Sars-Cov-2)

#### COLLABORATORI SCOLASTICI - ADDETTI AL LABORATORIO - ADDETTI AL LABORATORIO ODONTOTECNICO

- Rischio Biologico (contatto con materiale potenzialmente infetto e Sars-Cov-2)

L'adozione da parte del datore di lavoro delle misure di prevenzione e protezione individuate nel presente documento risulta essere condizione obbligatoria necessaria affinché l'esposizione ai rischi lavorativi della lavoratrice sia evitata e adeguatamente controllata sia tutelata la salute della donna e del bambino.





Nel caso di donne in stato di gravidanza e/o allattamento, devono essere messe in atto scrupolosamente le misure di prevenzione e protezione di sicurezza evidenziate nel presente documento. Inoltre, è fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro o Suo delegato il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

Il presente documento di valutazione dei rischi:

- ✓ è stato redatto ai sensi del D.Lgs 151/01
- ✓ è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza.

Figure	Nominativo	Firma
Datore di lavoro	Prof. Giovanni De Pasquale	 Il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni De Pasquale
RSPP	Prof. Pietro Casalino	
Medico competente	Dott. Giuseppe Cascone	 Dott. GIUSEPPE CASCONI Specialista in Medicina del Lavoro Via D. Ferrone, 11 - 80030 TUFINO (NA) Cod. Fisc.: CSC GPP 69C19 G8136
RLS	Prof. Teresa Del Prete	

Afragola (NA), 22/09/2020